



**Comune
di Bologna**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Indice

- Art. 1 (Definizioni)**
- Art. 2 (Classificazione degli impianti sportivi)**
- Art. 3 (Oggetto e finalità)**
- Art. 4 (Classificazione delle attività sportive)**
- Art. 5 (Ricognizione delle competenze)**
- Art. 6 (Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi)**
- Art. 7 (Modalità e criteri per l'assegnazione in uso)**
- Art. 8 (Sospensione delle assegnazioni in uso)**
- Art. 9 (Decadenza e revoca delle assegnazioni in uso)**
- Art. 10 (Modalità di gestione degli impianti sportivi)**
- Art. 11 (Tipologia delle concessioni)**
- Art. 12 (Concessione in gestione ed uso)**
- Art. 13 (Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica)**
- Art. 14 (Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica)**
- Art. 15 (Concessione di costruzione e gestione.)**
- Art. 16 (Norme generali sulla vigilanza)**
- Art. 17 (Decadenza e revoca delle concessioni)**
- Art. 18 (Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali)**
- Art. 19 (Modalità di riscossione delle tariffe)**
- Art. 20 (Rinvii)**
- Art. 21 (Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme)**

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per Comune il comune di Bologna;
- b) per impianto sportivo, il luogo destinato alla pratica di una o più attività sportive o motorie;
- c) per spazio sportivo il luogo attrezzato, all'aperto o al chiuso, dove si svolge l'attività sportiva o motoria;
- d) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo finalizzata al benessere della persona;
- e) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio sportivo attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di una palestra scolastica per lo svolgimento delle attività previste;

- f) per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo o di una palestra scolastica e l'uso di spazi sportivi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento di attività sportive;
- g) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la sola gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato mediante assegnazioni da parte del Comune;
- h) per impianti senza rilevanza economica, quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- i) per impianti a rilevanza economica, quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.

Art. 2 (Classificazione degli impianti sportivi)

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e di quartiere. Sono classificati impianti di rilevanza cittadina tutti gli impianti sportivi della città ad esclusione delle palestre scolastiche, di competenza dei Quartieri.
2. Gli impianti acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici, ai sensi delle leggi del 4/8/1977, n. 517 recante norme di modifica dell'ordinamento scolastico e 11/1/1996, n.23 recante norme per l'edilizia scolastica, sono individuati come impianti di quartiere.
3. Rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina anche:
 - a) lo Stadio Comunale Renato Dall'Ara;
 - b) il Palazzo dello Sport G. Dozza;
 - c) il Campo Scuola Baumann;
 - d) lo Stadio per il baseball G. Falchi;
 - e) il Centro Sportivo Sterlino;
 - f) il Circolo Tennis Giardini Margherita;
 - g) le piscine comunali;
4. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione o la modificazione della classificazione esistente si effettua con atto di Giunta.

Art. 3 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da istituti scolastici, o da altri Enti. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le piscine e gli impianti di indicati nell'art.2, comma 3, le cui modalità di utilizzo e gestione sono regolate da specifici provvedimenti.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale.
3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive di pubblico interesse.
4. Al fine di un pieno utilizzo degli impianti e di una gestione funzionale all'interesse pubblico, s'intende valorizzare anche l'esperienza dell'associazionismo del cd. Terzo Settore.

Art. 4 (Classificazione delle attività sportive)

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:
 - a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti come strumento di tutela della salute e attività ricreativa e sociale dei cittadini;
 - b) attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, competizioni e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 5 (Riconoscimento delle competenze)

1. In relazione alla gestione degli impianti sportivi:
 - a) **il Consiglio comunale:**

1. individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;
2. definisce, con il presente regolamento e con successivi atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;

b) la Giunta:

1. attribuisce la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e modifica la classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso, oppure derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini;
2. provvede all'aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi comunali;
3. stabilisce, nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni;
4. svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) i Consigli di quartiere:

1. possono proporre alla Giunta la modifica della classificazione degli impianti di propria competenza;
2. i Consigli di Quartiere definiscono eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi sportivi nelle palestre scolastiche e negli spazi degli impianti sportivi insistenti sul territorio del Quartiere, ad integrazione di quelli individuati dagli artt. 7 ed 8 del presente regolamento;

d) il Direttore del Settore competente per materia:

1. provvede alla programmazione e all'assegnazione dell'attività agonistica negli spazi degli impianti sportivi di propria competenza nelle giornate del sabato e festivi, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento. Definisce, di anno in anno e d'intesa con i Direttori dei Quartieri, tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
2. provvede alla concessione in gestione e uso degli impianti di rilevanza cittadina secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
3. esercita ogni altro compito gestionale sugli impianti sportivi di propria competenza.
4. aggiorna le tariffe per l'uso degli impianti sportivi al fine di adeguarle alle variazioni annuali dell'indice Istat - FOI base Bologna;

e) i Direttori di Quartiere:

1. provvedono alla programmazione e all'assegnazione in uso delle palestre scolastiche e degli spazi degli impianti sportivi insistenti sul territorio del Quartiere in relazione all'attività sportiva che in essi si svolge secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;
2. collaborano alla definizione delle disposizioni organizzative, comuni a tutti gli impianti sportivi, da adottarsi da parte del Direttore del settore competente;
3. provvedono alla concessione in gestione e uso delle palestre scolastiche secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercitano i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
4. esercitano ogni altro compito gestionale sugli impianti sportivi di propria competenza.

Art. 6 (Assegnazione in uso degli spazi sportivi)

1. Il Direttore del Settore competente provvede alla programmazione ed alla assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi nei giorni di sabato e festivi, per lo svolgimento di campionati, competizioni e manifestazioni di particolare e rilevante interesse pubblico.
2. Il Direttore del quartiere competente per territorio, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Quartiere in accordo con il Settore competente, provvede alla programmazione ed alla assegnazione in uso delle palestre scolastiche e degli spazi degli impianti sportivi insistenti sul territorio del Quartiere dal lunedì al venerdì, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero, per manifestazioni e per partite di campionato infrasettimanali o che si svolgono di sabato e domenica nelle palestre scolastiche idonee.
3. I Direttori di Quartiere possono inoltre assegnare le attività indicate al comma 2 che precede, nei giorni di sabato e festivi, previa verifica della programmazione predisposta dal competente Settore comunale

4. L'uso degli spazi nelle palestre scolastiche nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è concesso dal quartiere competente per territorio sulla base della normativa vigente e delle convenzioni o protocolli sottoscritti con le istituzioni scolastiche.

Art. 7 (Modalità e criteri per l'assegnazione in uso)

1. Il Comune assegna l'uso degli spazi sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
 - a) Società sportive affiliate a Federazioni del CONI, a società affiliate ad enti di promozione sportiva, a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva ed associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normativa regionale sull'associazionismo;
 - b) aggregazioni spontanee di cittadini;
 - c) soggetti aventi finalità di lucro.
2. Le assegnazioni verranno formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.
3. La collocazione territoriale della sede legale dei soggetti richiedenti l'assegnazione non può costituire motivo di esclusione dall'assegnazione in un Quartiere diverso.
4. E' facoltà dei Quartieri determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.
5. La durata dell'assegnazione ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata.
6. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) vengono presentate, secondo le modalità e i tempi previsti dai relativi avvisi a:
 - a) Settore competente per lo svolgimento di campionati, competizioni e manifestazioni di rilevante interesse pubblico che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi;
 - b) quartiere competente per territorio per lo svolgimento delle attività sportive e motorie nelle palestre scolastiche e negli spazi degli impianti sportivi insistenti sul territorio del quartiere, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi e, al fine del pieno utilizzo degli impianti, anche per gli eventuali spazi non assegnati ai sensi della precedente lettera a).
7. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate, alle scuole primarie e secondarie di I grado.
8. L'assegnatario sottoscrive per accettazione le condizioni dell'uso dello spazio assegnato.
9. L'assegnatario non può far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Settore o dal Quartiere competente; la violazione comporta la revoca immediata dell'assegnazione d'uso dello spazio.
10. Il Settore competente e i Quartieri provvedono periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari.
11. In caso di rinuncia all'utilizzo l'assegnatario degli spazi e il concessionario sono tenuti a darne tempestiva comunicazione in forma scritta al Quartiere o al Settore competente. Altresì, in caso di modifica delle assegnazioni e/o integrazioni su spazi disponibili, il concessionario e l'assegnatario sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al quartiere o al Settore competente.
12. Gli spazi inutilizzati o successivamente resisi disponibili sono assegnati in uso dal Quartiere o Settore competente sulla base delle ulteriori richieste ricevute.

Art. 8 (Sospensione delle assegnazioni in uso)

1. Il Settore competente e i Quartieri possono sospendere le assegnazioni in uso in caso di necessità per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per improrogabili interventi di manutenzione, previa comunicazione agli assegnatari degli spazi da effettuarsi qualora le circostanze lo consentano, con almeno 15 giorni di anticipo.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga

sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente o del Quartiere per quanto di rispettiva competenza.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli assegnatari, né dal Comune.

Art. 9 (Decadenza e revoca delle assegnazioni in uso)

1. Il Direttore del Settore e i Direttori dei Quartieri competenti, hanno facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dai Quartieri e dal Settore competenti o contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

2. Il Comune si riserva facoltà di revocare in tutto o in parte le assegnazioni in uso:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 10 (Modalità di gestione degli impianti sportivi)

1. La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento si realizza mediante la formalizzazione di rapporti concessori con terzi.

2. In via eccezionale il Comune gestisce gli impianti direttamente.

Art. 11 (Tipologia delle concessioni)

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

- a) concessione in gestione ed uso;
- b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
- d) concessione di costruzione e gestione.

Art. 12 (Concessione in gestione ed uso)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle palestre scolastiche e agli impianti analoghi per dimensioni e tipologie d'uso.

2. I quartieri possono formalizzare un rapporto di concessione in gestione ed uso con un soggetto assegnatario di spazi in uno o più impianti sportivi.

In questo caso:

- a) a carico del concessionario dovrà essere previsto l'onere di custodire, pulire, allestire gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- b) in considerazione dell'accollo da parte del concessionario degli oneri previsti dalla precedente lett. a), per l'uso degli spazi assegnati, verranno corrisposte al Comune tariffe di importo ridotto definite "quote di contribuzione";
- c) il concessionario riscuote le tariffe d'uso da parte degli altri assegnatari e corrisponde al Comune le quote di contribuzione per l'intero arco orario delle assegnazioni effettuate nell'impianto;
- d) nel caso di impianti omologati per gare, il concessionario sulla base dei calendari ufficiali, cura l'allestimento degli spazi e la riscossione delle tariffe nei confronti degli utilizzatori.

3. Il quartiere può concedere direttamente la conduzione di più impianti di competenza ad un soggetto individuato tra gli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dai Consigli di Quartiere. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2, lett. a), b), c) e d).

4. La durata della concessione in gestione ed uso corrisponde a quella prevista per le assegnazioni. Tuttavia in relazione a quanto previsto ai commi 2 e 3, il quartiere può stabilire

una durata maggiore, la quale però non può costituire un criterio di preferenza nelle assegnazioni annuali degli spazi.

5. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, è consentito prevedere per le boccioline la gestione da parte di associazioni formate dagli abituali frequentatori dell'impianto e di utilizzare i criteri per la gestione delle Case di Quartiere secondo le linee di indirizzo di cui alle deliberazioni di Giunta P.G. 223432/20019 e P.G. 42143/2020.

Art. 13 (Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica)

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normativa regionale sull'associazionismo che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. La scelta del concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia.

Nella scelta dell'affidatario si terrà conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.

3. La durata della concessione è :

a) di norma triennale, prevedendo criteri di proroga, da indicarsi espressamente nel bando, per un eventuale ulteriore periodo sulla base di investimenti che il concessionario, sia disposto ad effettuare sull'impianto. L'ammontare di tali investimenti andrà determinato sulla base di apposito piano economico finanziario che ne sostenga la fattibilità.

b) al fine della migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale la concessione in gestione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di nove anni. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie di beni immobili, sulla base di una specifica istruttoria tecnica/economica dei competenti uffici comunali, la cui entità assuma rilievo economico non superiore al 50 per cento rispetto all'importo determinato per la gestione del servizio, ai sensi del successivo comma 11. La durata della concessione sarà stabilita tenendo conto dell'impegno finanziario da sostenersi dal concessionario e del valore del bene ai sensi del comma 11.

4. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell'allegato 1) al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

5. Il concessionario deve consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi del comma 7 dell'art. 7 e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista nell'atto di concessione e derivante da provvedimenti del Comune.

6. Il concessionario è tenuto a comunicare al quartiere o al Settore competente diffomità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

7. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;

- e) un eventuale corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
 - f) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;
 - g) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Settore competente.
8. Il concessionario può, nel corso della gestione, richiedere al Quartiere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune in misura comunque non superiore al 50% degli introiti.
9. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.
10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune, ai sensi del precedente art. 5. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.
11. L'importo di riferimento da utilizzare nelle procedure di selezione al fine di quantificare l'eventuale corrispettivo previsto dalla lett. e), comma 7, del presente articolo, nonché la durata delle concessioni prevista dal comma 3 lett. b) del presente articolo sono determinati avvalendosi dei criteri stabiliti dalla Giunta. I criteri di quantificazione dell'importo dovranno tener conto degli oneri gestionali degli impianti e degli elementi previsti dalle lett. a), b), c), d), f), g) del comma 7, mentre i criteri di determinazione della durata dovranno tener conto degli elementi indicati al terzo comma lett. b).

Art. 14 (Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica)

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua tramite una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, e comporta la corresponsione di un canone al Comune.
2. Per quanto riguarda la durata della concessione, la scelta del concessionario, suoi diritti e obblighi, si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 (ad eccezione della lett. e), 10 di cui all'art. 13.
3. Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso del Comune con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune e astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione.
4. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione, che può essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali.
5. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune, ai sensi del precedente articolo 5, solo ed esclusivamente con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune medesimo, fatti salvi ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione in gestione.
6. Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza e a fornire, in merito a queste ultime, informazione al Comune.

Art. 15 (Concessione di costruzione e gestione.)

1. La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dalla legge.
2. Si intendono comprese nella definizione di "costruzione" anche l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti.
3. Nei contratti misti di lavori e servizi, e nei contratti di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme di legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

Art. 16 (Norme generali sulla vigilanza)

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) al corretto utilizzo dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il concessionario della gestione, il Settore ed il Quartiere per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Art. 17 (Decadenza e revoca delle concessioni)

1. Il Direttore competente dichiara decaduta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
 - b) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1) al presente regolamento e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
 - c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
2. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dal Direttore competente, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ;
 - b) per sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 18 (Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali)

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.
2. La Giunta nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire particolarmente l'accesso dei giovani.
3. Nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, anche diverse da quelle di cui all'articolo 4 la tariffa viene adeguatamente maggiorata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta.
4. Il Settore competente e i Quartieri applicano le tariffe di utilizzo degli impianti nell'ambito del quadro tariffario approvato dalla Giunta.
5. Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT – FOI base Bologna – a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva, con provvedimento vincolante adottato dal Direttore del Settore competente.

Art. 19 (Modalità di riscossione delle tariffe)

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
2. I concessionari in gestione ed uso di cui all'art. 13 corrispondono al Comune le quote di contribuzione previste per lo specifico impianto in gestione.
3. Il pagamento delle tariffe da parte degli utilizzatori è di norma anticipato.
4. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli artt. 18 comma 1 e 9 comma 1, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.

Art. 20 (Rinvii)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

- a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e 11/01/1996, n. 23;
 - b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge del 11/01/1996, n. 23;
 - c) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
 - d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
 - g) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino, agli albi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 21 (Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
- 3. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi comunali conserva la sua efficacia fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte della Giunta da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

ALLEGATO 1) AL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI